



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 21 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 09 MARZO 2010.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA DEI
SIGG.RI SABATO GIUSEPPE E TIGANUS JONICA C/ IL COMUNE DI
MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A CAUSA DEL
MANCATO RISPETTO DELLA CONVENZIONE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE ECONOMICA POPOLARE – COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO – CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 marzo 2010** al **27 marzo 2010**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 30.11.2009 con prot. n. 67761, è stato notificato all'Ente l'atto di citazione in giudizio del Comune di Molfetta (udienza del 02.04.2010) instaurato – a cura dell'Avv. Domenico Franco - dinanzi al Tribunale di Trani dai Sigg.ri Sabato Giuseppe e Tiganus Jonica per il risarcimento dei danni (quantificati in € 350.000,00 di cui: 100.000,00 maggior prezzo richiesto; 100.000,00 danno biologico e 50.000,00 danno patrimoniale) subiti a causa del mancato rispetto da parte della Impresa Edile Ventura Petruzzella e Germinarlo s.d.f. dei dettati della convenzione del 23.05.1989;
- con la convenzione de qua, stipulata dalla ridetta impresa con il Comune di Molfetta in data 25.05.1989, veniva ceduto il diritto di superficie di un'area di mq. 1992 al fine di costruirvi edifici residenziali in regime di edilizia economica o popolare a mente dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, con impegno dell'impresa in questione di cedere gli alloggi realizzati ad un prezzo determinato dall'U.T.C. da aggiornarsi sulla base delle variazioni ISTAT;
- la medesima convenzione prevedeva che, in caso di violazione degli obblighi relativi agli atti di cessione, locazione, trasferimento e costituzione dei diritti, gli stessi sarebbero stati inefficaci e la loro inefficacia avrebbe potuto essere fatta valere dal Comune, che - a detta degli attori - sarebbe rimasto inerte non applicando le previste censure, quando gli stessi denunciarono (nel 1995) degli illeciti perpetrati dall'impresa che aveva chiesto loro sull'acquisto di una casa un prezzo triplicato rispetto a quello convenzionato;
- i coniugi allora denunciarono i titolari dell'impresa all'autorità giudiziaria. Si instaurò un processo penale, in cui si inserì anche il Comune di Molfetta quale parte civile a patrocinio del Prof. Giuseppe Spagnolo di Bari;
- nel 2007 si è concluso il processo penale di primo grado dinanzi al Tribunale di Trani, che ha visto la condanna di uno degli imputati per tentata concussione (pena condonata), assolvendo gli altri imputati nel merito e per intervenuta prescrizione. Ha condannato, inoltre, lo stesso imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e alle spese processuali in favore dei coniugi Sabato-Tiganus e del Comune di Molfetta, parti civili;
- lo stesso imputato ha appellato detta sentenza e il Comune di Molfetta (come del resto i coniugi Sabato) si è costituito anche dinanzi alla Corte di Appello di Bari, il processo pende nel merito.

Ritenuto necessario costituirsi nell'instaurando giudizio civile in quanto l'Ente può opporre i seguenti motivi:

- il Segretario Generale ed i funzionari comunali dell'epoca denunciarono i titolari dell'Impresa alla Procura della Repubblica;
- il Comune si è costituito parte civile sia nel processo penale di primo grado che in quello di appello, tuttora pendente;

- il Comune non può agire dal punto di vista amministrativo se il pregiudiziale giudizio penale non giunge a conclusione;
- anche se l'imputato è stato condannato in primo grado, lo stesso ha appellato la sentenza e – stante il principio della presunzione di innocenza – si dovrà attendere la sentenza definitiva;
- nella sentenza di primo grado l'imputato è stato condannato a risarcire i danni – in separata sede - anche agli odierni attori, i quali non possono chiedere gli stessi danni anche al Comune;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere avverso il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trani, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quali difensori dell'Ente gli Avv.ti Francesco Logrieco e Lamberto Piccininni, con procedura d'urgenza attesa la natura del giudizio de quo e l'imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di costituirsi nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trani dai Sigg. Sabato Giuseppe e Tiganus Jonica c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) Per l'effetto di conferire - con ogni più ampia facoltà al riguardo - l'incarico congiunto con unico mandato ed unica parcella da suddividersi fra i due professionisti per la difesa del Comune di Molfetta agli Avv.ti Francesco Logrieco (con studio al Corso Umberto n. 19) Lamberto Piccininni (con studio in Via A. Volta n. 17-19), entrambi di Molfetta.
- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine dei giudizi copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**